



COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Area Servizi Socio Culturali, Sportivi, Scolastici e di Promozione del Territorio

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.08.2023 CON FACOLTÀ DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31.08.2025.

CIG GARA:

TRA

Nome e Cognome, nato/a il gg/mm/aaaa a Luogo di nascita (PV), domiciliato/a per la sua carica presso il Comune di Pasiano di Pordenone in Via Molini n. 18, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Servizi Culturali, Sportivi, Scolastici e di Promozione del Territorio, che interviene nel presente atto in esecuzione del decreto sindacale n. 00 del gg/mm/aaaa, in rappresentanza e per conto del Comune di Pasiano di Pordenone - C.F. 00207740937, che nel prosieguo verrà chiamato per brevità “Comune”;

E

Nome e Cognome, nato/a il gg/mm/aaaa a Luogo di nascita (PV) e residente a Comune (PV) in indirizzo, n. civico, domiciliato/a per la sua carica presso Ragione Sociale in indirizzo, n. civico Comune (PV), nella sua qualità di carica sociale, che agisce in nome e per conto e quale legale rappresentate di Ragione Sociale - Codice fiscale e Partita I.V.A. 00000000000, che nel prosieguo verrà chiamata per brevità “Appaltatore”;

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre n. 00 del gg/mm/aaaa, il Comune ha indetto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato **Codice**), una procedura aperta per l’affidamento del servizio di preparazione e distribuzione pasti, a ridotto impatto ambientale, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 00 del gg/mm/aaaa veniva affidata, mediante procedura aperta, a Ragione Sociale con sede legale a indirizzo, n. civico Comune (Prov.), per il corrispettivo di € _____,00, per singolo pasto, oltre ad I.V.A. e si impegnava la relativa spesa;
- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lettera a), del Codice;
- che l’Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, comma 5, del Codice;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice.
- che l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato speciale ed i relativi allegati, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato speciale e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, inoltre:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune.

Il Comune provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e la distribuzione dei pasti con la produzione, il trasporto e la somministrazione giornaliera di pasti pronti per il consumo preparati in "legame fresco-caldo", destinati al servizio di ristorazione scolastica (alunni e insegnanti) nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria, con le modalità stabilite negli articoli del capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata di 48 mesi, con decorrenza dall'1.09.2019, ovvero dalla data di effettivo avvio della gestione in caso di eventuale differimento dovuto a ritardi nel completamento della procedura di aggiudicazione o di stipulazione del contratto, e scadenza presunta il 31.08.2023 con facoltà di ripetizione del servizio per mesi 24 (fino al 31.08.2025), in conformità ai calendari scolastici adottati dalle Istituzioni Scolastiche destinatarie dal servizio.

Ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del Codice il Comune si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto di appalto all'OE aggiudicatario del contratto iniziale anche per il periodo 01.09.2023 - 31.08.2025 alle medesime condizioni del contratto originario: in tal caso l'importo contrattuale annuale presunto per il nuovo periodo sarà uguale a quello del periodo iniziale. Il Comune esercita tale facoltà di ripetizione del servizio comunicandola all'OE aggiudicatario mediante PEC almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Nel caso in cui il Comune non intenda avvalersi della facoltà di ripetizione del servizio, l'OE aggiudicatario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

Qualora, alla scadenza del contratto, il Comune non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, potrà avvalersi dell'opzione di proroga di cui all'articolo 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per assicurare continuità nell'erogazione dei servizi nella misura strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali. Al termine dei 24 mesi dell'eventuale contratto di ripetizione non si prevede proroga tecnica.

ARTICOLO 4 - IMPORTO CONTRATTUALE E REVISIONE DEI PREZZI

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per tutta la durata indicata, in € _____ (_____), per singolo pasto, IVA esclusa comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Pertanto, l'importo contrattuale stimato per l'intera durata dell'appalto, è pari a € _____ (_____), IVA esclusa, comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € XXXXX oltre ad IVA di legge.

Il costo unitario del pasto è quello risultante dall'esito della gara d'appalto.

Nel costo pasto devono essere compresi tutti i costi relativi alla fornitura del servizio oggetto di questo appalto, come in particolare descritto nel capitolato, nessuno escluso.

Il servizio, per gli importi sopra dettagliati, sarà erogato in modalità "a consumo".

La valorizzazione avviene sulla base del numero di pasti forniti per il costo unitario esplicitato dall'Appaltatore in sede di gara nella propria offerta economica, fisso per tutta la durata del contratto.

A partire dal secondo anno, la Ditta potrà chiedere che i prezzi vengano adeguati corrispondentemente alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) specifico per i servizi ricettivi e di ristorazione rilevata dall'ISTAT per il periodo dal mese in cui il servizio è iniziato allo stesso mese dell'anno successivo.

Si precisa che l'importo contrattuale è stato determinato da quanto indicato nel Capitolato speciale, e che le attività ivi indicate sono da intendersi quali quantità presunte per la stazione appaltante e non rappresentano in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.

Il Comune, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle attività presso le proprie sedi, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse adeguatamente specializzate

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Appaltatore, a condizione che numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore, è tenuto ad applicare, su eventuale richiesta formale del Comune, le norme del contratto di settore relative all'assorbimento del personale dipendente dal precedente affidatario del servizio e reintegrare detto personale nella propria dotazione organica con regolare contratto di assunzione ed alle medesime condizioni precedenti, ovvero a quelle migliorative che intendesse applicare.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore, se cooperativa, si obbliga, in applicazione della Legge 142/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica", con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet comunale. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

L'Appaltatore, in qualità di "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" si obbliga a:

- collaborare con il Titolare del trattamento all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;
- collaborare con il Titolare del trattamento all'evasione delle richieste degli interessati;
- verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto della normativa vigente;
- disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza degli accessi agli stessi;
- individuare le persone autorizzate al trattamento, garantendo che le stesse operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di correttezza e liceità previsti per il trattamento;
- redigere e tenere aggiornato l'apposito Registro delle attività di trattamento;
- coordinare le operazioni di trattamento;
- comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi elemento nuovo, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto espletamento del trattamento dei dati personali;
- comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali violazioni dei dati (data breach) che possano arrecare qualsivoglia nocumento ai soggetti interessati;
- nel caso emergano necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto a quelle funzionalmente collegate al servizio prestato, informarne tempestivamente il Titolare del trattamento;
- ricorrere a uno o più sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per l'esecuzione di specifiche attività previste dal servizio, esclusivamente previa autorizzazione del Titolare del trattamento.

L'Appaltatore in nessun caso potrà comunicare, diffondere, utilizzare autonomamente diversi da quelli sopra indicati i dati personali oggetto del trattamento.

In caso di mancata accettazione della nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare dal Comune.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI - OBBLIGO DI MANLEVA

L'appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal Capitolato.

A tale scopo deve stipulare prima dell'inizio del servizio una polizza RCT/RCO nella quale sia esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti e presentarla al Comune con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La Stazione appaltante è esonerata da qualsiasi pretesa, azione, molestia, nessuna esclusa, che eventualmente potessero venire intentate da terzi contro la Stazione Appaltante per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali con possibilità di rivalsa da parte dell'Amministrazione comunale in caso di condanna.

Le spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Ditta aggiudicataria ed in ogni caso da questa rimborsate.

Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti, ingestione di cibi e/o vivande avariate subito dai fruitori del servizio di refezione nonché ogni altro danno arrecato agli utenti conseguente alla somministrazione del pasto dal parte della Ditta Aggiudicataria. La polizza deve prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dalla Ditta.

È obbligo dell'Aggiudicatario stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:

- a) per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto;
- b) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00

Il contratto di polizza dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:

- la specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti del servizio;
- l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative di materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;
- l'inclusione nel novero degli assicurati degli utenti della refezione;
- i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- la responsabilità civile incrociata ed il sub-appalto (clausola da attivare solo se si ricorre al sub-appalto);
- i danni derivanti da confezionamento, somministrazione, distribuzione e smercio di prodotti in genere compresi gli alimentari. L'assicurazione dovrà comprendere i danni cagionati entro un anno dalla somministrazione e/o consegna avvenuti durante la validità della polizza con esclusione dei danni dovuti a difetto originario del prodotto. Relativamente ai generi alimentari di produzione propria somministrati nell'ambito delle mense o in altri ambiti in connessione con l'appalto l'assicurazione dovrà comprendere anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
- i danni da incendio delle cose dell'appaltatore o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 1.500.000,00

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità e senza che occorrono consensi ed autorizzazioni di qualsiasi specie.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente o socio lavoratore della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con massimali non inferiori a:

- € 5.000.000,00 per sinistro,
- € 1.500.000,00 per persona.

Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma "loss occurrence".

Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere prodotte dalla Ditta aggiudicataria al Comune prima della stipulazione del contratto; le quietanze relative alle annualità successive saranno prodotte alle relative scadenze. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ogni documento utile per la verifica dei suddetti versamenti.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

1. -----
2. -----
3. -----

Il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del Codice.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Comune il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13.08.2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013, articolo 2, che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione.

Il mancato rispetto delle sopracitate norme comportamentali potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.

L'appaltatore è altresì tenuta al rispetto del Piano triennale della prevenzione della corruzione per il triennio di riferimento del contratto di appalto.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA DI CONTRATTO TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (T&T)

Si richiama integralmente l'allegato 2 "Clausola di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità" di cui all'allegato "Guida di ITACA alla Trasparenza e Tracciabilità", con particolare riferimento alle penali previste al punto 5 dell'allegato.

ARTICOLO 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, L'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di _____,00, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore del Comune. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del Codice. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

La cauzione sarà dichiarata svincolata da parte del competente Responsabile del servizio al termine dell'appalto, che darà atto del complessivo regolare svolgimento del servizio, del non avvenuto intervento di danno alle cose e dell'avvenuta osservanza da parte di tutti gli obblighi del Capitolato e contrattuali.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

In caso di contestazione, la restituzione della cauzione avverrà soltanto dopo ultimata e dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia.

La cauzione viene prestata a garanzia delle obbligazioni assunte e del pagamento di eventuali penalità comminate, nonché delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per responsabilità della Ditta a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura.

La somma depositata a titolo di cauzione deve essere reintegrata in caso di utilizzo entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 15 - RECESSO

È facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla dall'appaltatore mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Troverà inoltre applicazione quanto previsto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 16 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ARTICOLO 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1 lett. d), del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Il Comune, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 18 - PENALI E RILIEVI

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali ed i rilievi di cui all'articolo "Penali e rilievi" del Capitolato speciale.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato speciale, verrà applicata una penale fino ad € 2.500,00 a seconda della gravità del medesimo, per ogni inadempimento riscontrato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dalla Stazione appaltante; ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- b nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; obblighi di riservatezza; responsabilità per infortuni e danni; subappalto; cauzione definitiva; divieto di cessione del contratto; cessione del credito.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

Il Comune può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice.

ARTICOLO 21 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della

causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ARTICOLO 22 - NORMA DI SALVAGUARDIA

A parziale deroga degli articoli precedenti e limitatamente ai casi espressamente contemplati nel presente articolo, i provvedimenti sanzionatori da parte del Comune non avranno luogo qualora la sospensione del servizio derivasse da cause di forza maggiore.

ARTICOLO 22 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 23 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Comune nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

ARTICOLO 24 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 102 del Codice, è soggetto a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Le attività di collaudo saranno effettuate nel rispetto dell'art. 102, commi 6 e 7, del Codice.

ARTICOLO 25 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture saranno emesse mensilmente e saranno pagate a 30 giorni dalla data in cui la fattura è pervenuta all'Ufficio Protocollo del Comune, salvo che l'Amministrazione Comunale disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, di conseguenza, a contestazioni.

Le fatture saranno accompagnate dai riepiloghi mensili dei pasti somministrati giornalmente, suddivisi per plesso scolastico, alunni ed insegnanti e dei dipendenti comunali e dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG.

Ove il Comune non sia in grado di effettuare in tempo utile tale controllo e di riscontrare la regolarità del riepilogo presentato, alla Ditta sarà ugualmente liquidata la fattura ed eventuali errori saranno rettificati con la fatturazione del mese successivo.

Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra, s'intendono interamente compensati dal Comune tutti i pasti forniti, le prestazioni di servizi accessori e tutto quanto espresso e non espresso dal presente capitolato d'oneri a carico dell'appaltatore al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico dell'appaltatore e quant'altro dalla stessa dovuto.

Il Comune condiziona i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC ed in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

La stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Il dettaglio delle informazioni riferibili al Comune necessarie per l'invio della fattura elettronica reperibili nel sito (www.fatturapa.gov.it) sono le seguenti:

PARTITA IVA	CODICE IPA	CODICE UNIVOCO UFFICIO	NOME UFFICIO
00207740937	c_b598	UF4ZN3	Uff_eFatturaPA

Il Comune rientra altresì nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi.

ARTICOLO 27 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune.

L'Appaltatore dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà esclusivamente quello di Pordenone.

ARTICOLO 29 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'art. 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di € _____ per l'intero atto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere al Comune le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso per l'importo _____ (_____/__) Iva inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario il Comune di Pasiano di Pordenone, da appoggiare a:

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese – filiale Pasiano di Pordenone, IBAN IT 90 M 08356 64789 000000047213,

con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara CIG _____ in adempimento dell'art. 34 d.l. 179/2012".

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini fiscali le prestazioni dedotte nel presente atto, redatto su supporto informatico in un unico originale, sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n.131/1986.

E richiesto io Segretario del Comune di Pasiano di Pordenone ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati dei quali prendono visione e confermano l'esattezza.

Questo atto scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza con mezzo elettronico a norma del D.P.C.M. 03.08.1962, con imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 22.02.2007, mediante modello unico informatico, occupa quattro facciate intere fino a qui.

Dopo di che il contratto viene firmato digitalmente dai signori contraenti e da me Segretario rogante.

Le parti dichiarano, ai sensi dell'art.47-ter, comma 3, della L. 89/1913 e s.m.i., la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f) del d.lgs. 82/2005 e s.m.i..

Il Comune

Nome e Cognome sottoscrittore

L'Appaltatore

Nome e Cognome sottoscrittore

Il Segretario Rogante

Nome e Cognome sottoscrittore